

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 26 febbraio 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2020, n. 1.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

PARTE PRIMA

Sezione I**ORDINANZE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2020, n. 1.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria;

VISTA la legge regionale 09 aprile 2015, n.11 "*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (*allegato 1*). I familiari degli studenti minorenni e gli studenti di maggiore età devono immediatamente segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica competenti per territorio eventuali situazioni di rischio (provenienza da zone a rischio o contatti con casi o sospetti);
2. le strutture di ricovero ospedaliero nonché quelle residenziali e semiresidenziali, devono mettere in atto misure per limitare il numero dei visitatori che accedono all'assistenza dei ricoverati;
3. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
4. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi commerciali;
5. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi, con soluzioni disinfettanti e devono proseguire con cadenza giornaliera;
6. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
7. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione *droplet*;

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA O NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

8. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (*allegato 2*, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

- territorialmente competente (**allegato 3**, riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di sanità pubblica);
9. in riferimento a quanto sopra, se il soggetto contatta il medico di base, il numero verde appositamente istituito dalla Regione 800 63 63 63, il Numero dell’Emergenza 118, questi comunicano le generalità e i recapiti del soggetto al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
 10. L’Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 8., alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
 - b. in caso di difficoltà a reperire le informazioni essenziali (luoghi, contatti e tempi di frequentazione) per effettuare una corretta valutazione epidemiologica per la definizione del caso, si prescrive la permanenza temporanea a domicilio fino al completamento dell’indagine;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - d. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;
 - e. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
 11. l’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
 - a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi;
 - c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);
 12. allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
 - a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

13. in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a. avvertire immediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale solo in caso di sintomatologia grave;

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

14. l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Ai fini delle attività di protezione civile la Regione si avvarrà del Centro Operativo Regionale di Foligno.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Giunta della Regione.

All. 1-2-3

Istruito dal Dirigente Servizio "Mobilità sanitaria e gestione del Sistema informativo sanitario e sociale" Dott.ssa Paola Casucci. Verificato per conformità dal Direttore regionale Salute e Welfare Dott. Claudio Dario

Perugia, 26 febbraio 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

Allegato 1. Informazione sulle misure di prevenzione



0003187-01/02/2020-DGPRES-DGPRES-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	ROMA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ROMA	MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato GENERALE DELLA SANITA' MILITARE ROMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ROMA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE ROMA	AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI	COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE - NAS SEDE CENTRALE
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ROMA
U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI	ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE - IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) ROMA
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' (INMP) ROMA
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA	REGIONE VENETO - ASSESSORATO ALLA SANITA' DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI LORO SEDI	francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	

OGGETTO: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte di soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.

La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

In Italia, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, ha in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500.

Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione.

Al fine di uniformare la gestione nell'ambito degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, vengono di seguito riportate indicazioni di comportamenti caratteristici nelle diverse fasce di età.

Studenti universitari o di corsi equivalenti

- A. Per studenti che non rientrino nelle condizioni di cui ai successivi punti B e C, non sono previste misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie:
- i. Lavarsi le mani;
 - ii. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
 - iii. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati;
 - iv. Porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
 - v. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.
- B. Studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane:
- Oltre alle misure precedenti;
- a. Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie;
 - b. In caso di insorgenza di sintomi:
 - i. Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento;
 - ii. Proteggere le vie aeree con mascherina;
 - iii. Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario.

- B. Studenti ai quali è stato comunicato dall'autorità sanitaria, o che sono venuti in altro modo a conoscenza, di aver effettuato un viaggio insieme ad un paziente nCoV - con qualsiasi tipo di trasporto - e/o di aver coabitato con un paziente nCoV, entro un periodo di 14 giorni:
- a. telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall'autorità sanitaria;

Studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie

Oltre a confermare le indicazioni sopra fornite per studenti universitari o di corsi equivalenti, per questa fascia d'età si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino particolare attenzione a favorire l'adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.).

Viaggi di studenti verso le aree colpite

Per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute, gli studenti delle scuole secondarie e gli universitari che abbiano intenzione di viaggiare verso le aree colpite, alla luce della situazione epidemiologica globale relativa all'infezione da 2019-nCoV, si ribadisce che tali viaggi sono sconsigliati. Nel caso in cui i viaggi nelle aree colpite siano già iniziati, gli interessati devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- i. evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi;
- ii. evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori;
- iii. lavare frequentemente le mani;
- iv. per qualsiasi necessità contattare l'Ambasciata o il Consolato;
- v. qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.

Tali indicazioni sono da ritenersi valide anche per docenti, ricercatori e personale universitario. Le presenti indicazioni potranno essere modificate al variare della situazione epidemiologica.

IL DIRETTORE GENERALE

***f.to Dott. Claudio D'Amario**

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:
Patrizia Parodi – 06.59943144
email: p.parodi@sanita.it

DGPRES-Ufficio 1: Anna Caraglia
06.59943925 – a.caraglia@sanita.it

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”



0004001-08/02/2020-DGPRES-DGPRES

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ROMAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ROMAMINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
ROMAASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
(ANCI)
ROMAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
ROMAFEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
ROMAAZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
OSPEDALE LUIGI SACCO
MILANOASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDICOMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE -
NAS
SEDE CENTRALEASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDIISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ROMAU.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDIISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE - IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRICENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)
ROMAFNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHEISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E
PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTA' (INMP)
ROMAFNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICAREGIONE VENETO - ASSESSORATO ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONEFOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
LORO SEDIfrancesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.itMINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.

Il persistere dell'allarme segnalato dalla OMS in relazione alla epidemia da nuovo coronavirus (2019 nCoV) è suffragato dall'analisi dei dati epidemiologici attualmente a disposizione della comunità scientifica.

Da essi risulta evidente, in modo inequivocabile, che il livello di diffusione di 2019-nCov in Cina è, anche negli ultimi giorni, in una fase di espansione.

Le simulazioni elaborate, inoltre, evidenziano su scala globale che gli scenari futuri saranno determinati dal livello di diffusione di 2019-nCov in Cina.

In relazione a tali elementi, il Comitato Tecnico Scientifico costituito con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, articolo 2, ha valutato positivamente le decisioni sinora adottate dalle autorità italiane per ridurre il rischio d'importazione e circolazione del nuovo coronavirus (2019-nCov) in Italia, e la specifica attenzione rivolta al mondo della scuola, per le peculiarità che lo stesso presenta sul piano epidemiologico e ha apprezzato i provvedimenti messi in atto dal Governo italiano in un rapporto di proficua collaborazione con le Regioni e Province Autonome, ed il fondamentale contributo delle professioni sanitarie e della protezione civile, che rappresentano, nelle condizioni attuali, un argine adeguato per il nostro Paese.

Peraltro, lo stesso Comitato ha ritenuto utile mettere a disposizione delle Autorità, che stanno quotidianamente affrontando questa emergenza, una ipotesi precauzionale di aggiornamento delle misure sin qui adottate nel settore scolastico, al fine di continuare a garantire sempre il principio di massima precauzione in relazione all'evoluzione dell'epidemia da 2019-nCov.

Ritenendo che tali misure possano risultare proporzionate alle attuali esigenze di sanità pubblica, si forniscono le seguenti indicazioni, che aggiornano quelle previste dalla Circolare Ministero Salute-DGPREV dello scorso 1° febbraio.

Ambito di applicazione

Le misure di seguito descritte si applicano a bambini che frequentano i servizi educativi dell'infanzia e studenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, quotidianamente aggiornate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

(- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667>)

Misure

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell'imminente rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dalle aree come sopra identificate, informa il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento. In presenza di un caso che rientra nella categoria sopra definita, il Dipartimento mette in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente.

In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'OMS viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti.

In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l'adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree.

Quanto riportato nella presente circolare riflette la situazione epidemiologica attuale e sarà aggiornato, ove necessario, sulla base dell'evoluzione del quadro epidemico.

IL DIRETTORE GENERALE

***f.to Dott. Claudio D'Amario**

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:
Patrizia Parodi – 06.59943144
email: p.parodi@sanita.it

DGPRES-Ufficio 1: Anna Caraglia
06.59943925 – a.caraglia@sanita.it

Allegato 2. Elenco Comuni Italiani ove è dimostrata la trasmissione locale del virus**ALLEGATO 1.****Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.**

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

- a) Vò

Allegato 3. Riferimenti Dipartimenti di Prevenzione delle Asl

Recapiti dei Dipartimenti delle USL della Regione Umbria:

USL Umbria 1

- **Servizio di Igiene e sanità pubblica**
Indirizzo Via XIV Settembre 79, 06121 Perugia -
Tel. 075 5412432
Fax 075 96676224
centralino USL 075 5411
Posta elettronica certificata: aslumbria1@postacert.umbria.it

USL Umbria2

- **Servizio di igiene e sanità pubblica**
Indirizzo: Viale Bramante 37, 05100 Terni,
Telefono: 0744 204330

Fax: 0744 204386

Posta elettronica certificata: aslumbria2@postacert.umbria.it ,